

**DOCUMENTO ANALITICO DI REGOLAMENTAZIONE INTERNA PER L'ACCESSO AGLI SPAZI PUBBLICITARI SULLA TESTATA "....." PER LE ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI TRENTO E DEI CONSIGLI DELLE PROVINCE DI TRENTO E BOLZANO, FISSATE PER IL GIORNO 22 OTTOBRE 2023**

Il presente documento analitico è adottato in conformità al dettato: a) della legge del 22 febbraio 2000, n. 28 recante "Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica" così come modificata alla legge del 6 novembre 2003, n. 313; b) della delibera dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni n. 247/23/CONS concernente le "Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni del presidente della provincia di Trento e dei consigli delle province di Trento e Bolzano, fissate per il giorno 22 ottobre 2023".

Art. 1

La società (denominazione, sede legale e sede della redazione) ha adottato il presente documento analitico per la testata (nome della testata), relative alle campagne per le elezioni del presidente della provincia di Trento e dei consigli delle province di Trento e Bolzano, fissate per il giorno 22 ottobre 2023.

Art. 2

La comunicazione preventiva, pubblicata in data ..... sul numero ..... della testata ..... viene allegata al presente documento analitico e ne forma parte integrante e sostanziale.

Art. 3

Il presente documento analitico è depositato presso la redazione del giornale sita in (città/indirizzo/tel e PEC) e copia dello stesso sarà trasmessa, su richiesta, all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni.

Art. 4

Il presente documento analitico non sarà pubblicato.

Art. 5

Il presente documento analitico resta a disposizione di chiunque intenda prenderne visione, nella sede indicata all'art. 3.

Art. 6

L'adozione del presente documento analitico è dettata dalla necessità di assicurare, relativamente relative alle campagne per le elezioni del presidente della provincia di Trento e dei consigli delle province di Trento e Bolzano, fissate per il giorno 22 ottobre 2023, l'attuazione del principio della parità di trattamento e dell'imparzialità rispetto a tutti i soggetti politici nell'offerta degli spazi di propaganda messi a disposizione sulla

testata (nome della testata), nonché di definire e di divulgare i criteri di determinazione delle tariffe nel rispetto dell'assoluta parità di trattamento tra tutti i soggetti politici che parteciperanno alle prossime consultazioni elettorali.

#### Art. 7

La società (denominazione) si obbliga a collocare i messaggi politici elettorali secondo modalità uniformi e integrerà gli stessi con l'indicazione del committente e la dicitura "messaggio elettorale", in applicazione dell'art. 7 della legge 22 febbraio 2000, n. 28.

#### Art. 8

La società (denominazione) mette a disposizione gli spazi di propaganda sulla testata (nome testata), per la diffusione di messaggi politici elettorali, dal ..... e fino a tutto il penultimo giorno prima delle votazioni.

#### Art. 9

Non saranno accettate le prenotazioni di spazi di propaganda che perverranno entro le ore ..... del giorno precedente quello di pubblicazione.

#### Art. 10

Non si accetteranno, dal ..... e fino a tutto il penultimo giorno prima delle votazioni, le prenotazioni di spazi per diffondere messaggi politici elettorali con contenuti non conformi al disposto dell'art. 7 della legge 22 febbraio 2000, n. 28.

#### Art. 11

In caso di richiesta di spazi relativi alla pubblicazione nella stessa data e nella stessa collocazione, il criterio principale adottato è quello dell'ordine cronologico di presentazione della richiesta. In caso di identica posizione temporale in termini di data e ora di prenotazione degli spazi disponibili, si farà ricorso a sorteggio. In caso di richieste eccedenti la disponibilità degli spazi, si adotterà il criterio temporale della prenotazione. Non si accetteranno ordini per diffondere messaggi politici elettorali per più di tre uscite consecutive.

#### Art. 12

Le tariffe per l'accesso agli spazi di propaganda sono quelle riportate nell'allegato n. 1 al presente. Per quanto detto all'art. 7 del presente documento analitico, non sono previsti sconti o maggiorazioni sulle tariffe.

#### Art. 13

Per tutto quanto non previsto dal presente documento analitico, si rimanda a quanto disposto dalla normativa citata e dalla vigente disciplina in oggetto.

NOTA 1: ALLEGARE:

- LISTINO TARIFFE

- COMUNICATO PREVENTIVO

- COPIA DEL NUMERO DELLA PUBBLICAZIONE IN CUI IL COMUNICATO È STATO PUBBLICATO

NOTA 2: LE TARIFFE COMMERCIALI NORMALMENTE PRATICATE POSSONO ESSERE ANCHE RIDEFINITE IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI, FERMO RIMANENDO L'OBBLIGO DI APPLICARE LE STESSE IN MANIERA OMOGENEA A TUTTI I SOGGETTI CHE PARTECIPANO ALLE ELEZIONI